Via libera ai trasferimenti interprovinciali per i docenti immessi in ruolo nel 2011

# Prof tecnici, corsa a ricollocarsi

# Basta il titolo di studio per passare su altra cattedra

### DI CARLO FORTE

nificazione delle aree del sostegno, ricollocazione degli insegnanti tecnicopratici provenienti dagli enti locali e reintegro del limite dei 3 anni di permanenza nella provincia di immissione în ruolo, in luogo del vincolo quinquennale. Sono queste le materie innovate dal decreto Carrozza che hanno riflessi sulla mobilità del personale. E a questi tre temi è stato dedicato un incontro che si è tenuto al ministero dell'istruzione l'11 novembre scorso, nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo del contratto sulla mobilità.

## Unificazione del sostegno

Il decreto Carrozza, che è stato convertito con la legge 128/2013 dell'8 novembre scorso, prevede che a partire dal prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto gli elenchi di seconda e la terza fascia saranno unificati (si veda *Italia Oggi* del 12 novembre scorso). Dal 2017 sarà unificata anche la prima fascia, fermo restando

che gli organici e le procedure di assunzione della fase provinciale non subiranno alcuna modifica. In buona sostanza, dunque, a regime, per le supplenze dei presidi non si terrà conto dell'area di provenienza del docente da assumere. Mentre, per le immissioni in ruolo e per le supplenze attribuite dagli uffici e dalle scuole polo, si continuerà a fare riferimento alle 4 aree specialistiche tradizionali (AD01, AD02, AD03, AD04) sia per quanto riguarda la costituzione dei posti in organico che per l'assegnazione dei docenti. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, le parti avrebbero escluso di potere applicare questo nuovo criterio alla mobilità a domanda. Ma vi sarebbe già un accordo di massima che darebbe l'ok all'applicazione dei nuovi criteri alla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

#### Insegnanti tecnico-pratici

Il comma 9 dell'articolo 15 del decreto legge 104/2013,

come modificato dalla legge di conversione, prevede che gli insegnanti tecnico - pratici provenienti dai ruoli degli Enti locali, attualmente collocati nelle classi di concorso C555 e C999 (circa 900 unità) potranno transitare su altra classe di concorso per la quale siano abilitati o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento. Secondo quanto risulta a *Italia Oggi* le parti sareb- bero inclini a ritenere

che per «titolo idoneo» debba intendersi il titolo di studio di accesso alla classe di concorso. Inoltre, per agevolare il più possibile la ricollocazione, vi sarebbe l'intenzione di stipulare una clausola ad hoc per consentire loro di transitare nelle altre classi di concorso, senza nemmeno presentare la domanda di passaggio di cattedra o di ruolo. Il decreto Carrozza prevede inoltre che, dove possibile, i docenti interessati potranno continuare ad essere collocati presso gli uffici tecnici.

#### Mobilità interprovinciale

Il comma 10-bis del decreto Carrozza dispone, per i docenti neoimmessi in ruolo, la riduzione da 5 a 3 degli anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità necessari per la richiesta di trasferimento, asse-

gnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia. La novella ripristina parzialmente la situazione precedente all'entrata in vigo-

re del decreto legge 70/2011. Parzialmente, perché il limite dei 3 anni non si applicava alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, ma solo ai trasferimenti. Va detto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 399 del testo unico, il limite non si applica ai portatori di handicap (art. 21 della legge 104/92) e a chi assiste un familiare disabile grave in qualità di referente unico (art. 33 comma 5 della legge 104/92). Quest'anno, se fosse rimasto vigente il vincolo quinquennale, sarebbe stato il primo anno di applicazione. Adesso, invece, per effetto della novella, i docenti immessi in ruolo nel 2011 potranno fruire della mobilità interprovinciale sia per i trasferimenti che per le assegnazioni provvisorie (anche se non hanno figli in tenera età) e le utilizzazioni (qualora appartengano a classe di concorso in esubero e fino alla concorrenza del medesimo).

© Riproduzione riservata——